

22.  
28-1-55

# *Il Ministro Segretario di Stato*

## PER I LAVORI PUBBLICI

-:-:-:-

DIV. 23<sup>a</sup> n. 313

VISTA la legge 27 ottobre 1951, n. 1402 recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 28 novembre 1949, n. 4487, con il quale il Comune di Certaldo (Firenze) fu incluso negli elenchi dei comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

CONSIDERATO che un primo progetto del piano di ricostruzione di Certaldo redatto dall'Arch. Gino Cancellotti fu pubblicato una prima volta per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 20 febbraio 1952, dando luogo alle seguenti opposizioni alle quali ha controdedotto il Sindaco:

- 1) - Barnini Pietro
- 2) - Cinelli Leonetto
- 3) - Don Francesco Ciampi
- 4) - Cappelli Giovanni

CONSIDERATO però che il piano fu restituito dal Provveditorato della Toscana al Comune interessato, poiché non risultava adottato ne regolarmente istruito;

CONSIDERATO che il progetto del piano fu successivamente adottato con deliberazione consiliare 7 marzo 1953, n. 6, approvata dalla G.P.A. il 15 aprile 1953;

CHE fu pubblicato una seconda volta, a decorrere dal 17 ottobre 1952, senza dare luogo ad opposizioni;

VISTO il voto 1 giugno 1953, n. 10421, del C.T.A., del Provveditorato alle OO.PP. della Toscana;

CONSIDERATO che le previsioni del piano di ricostruzione di Certaldo

ram/spe

vanno limitate dall'ansa dell'Agliena fino alla strada comunale di Pian di Sotto e Via Fonda;

CONSIDERATO che le zone di ampliamento a sud e a nord ovest della attuale abitato e quelle oltre la ferrovia e l'Agliena fino all'Elsa, vanno stralciate dal piano, affinché vengano ristudiate con criteri moderni onde rendere più piacevoli e vivi i nuovi quartieri in confronto del vecchio nucleo, prevedendo inoltre la sistemazione della zona in rapido sviluppo lungo la strada di S.Gimignano fino all'Elsa;

CHE in particolare è opportuno prevedere una fascia di verde lungo la strada di circonvallazione per impedire la diretta immissione del traffico residenziale sulla strada di forte transito e rivedere la lunghezza stradali nelle nuove zone residenziali;

CHE per quanto riguarda le norme edilizie sarà opportuno che le stesse vengano riesaminate al momento della presentazione del nuovo studio richiesto delle zone stralciate; <sup>è necessario</sup> purtuttavia/consentire che nelle zone semintensive la costruzione venga elevata a due piani oltre il terreno, con altezze massime di m. 11 e con la possibilità di costruire portici;

CHE per i tipi estensivi a case a schiera, la distanza dei fili stradali dovrà essere non inferiore a ml. 6, per poter usufruire di validi giardini frontali di godimento anche pubblici, con esclusione di portici, e che per quanto riguarda la zone estensive a case isolate in esse dovrà essere ammessa anche la costruzione di fabbricati isolati, a solo piano terreno, arretrati dal filo stradale di ml. 6;

CONSIDERATO che le opposizioni 1) Barnini Pietro e 2) Cinelli Leonetto sono da respingere, poiché è inopportuna la ricostruzione nel punto di incrocio tra una strada comunale, il ponte della ferrovia e il fiume, e che quindi la previsione a parco pubblico è urbanisticamente razionale onde evitare agglomerati edilizi in zone di particolare traffico;

CONSIDERATO che l'opposizione 3) Don Francesco Ciampi non dà luogo a prevedere, poiché la zona cui fa riferimento l'opponente risulta tra quelle stralciate dal piano, per nuovo studio;

CONSIDERATO che l'opposizione 4) Cappelli Giovanni è da accogliere in parte, nei limiti proposti dal Sindaco nelle ~~xx~~ controdeduzioni, poiché è ammissibile il restringimento della Via Don Minzoni da m. 12 a m. 11;

D E C R E T A :

Art. 1° - Accolta in parte l'opposizione Cappelli Giovanni . . . . .  
- non luogo a provvedere nei riguardi dell'opposizione 3) Don Francesco  
Ciampi


- respinte le opposizioni 1) Barnini Pietro e 2) Cinelli Leonetto; . . . .

é approvato il piano di ricostruzione di Certaldo (Firenze), con le  
modificazioni e gli stralci e osservazioni di cui alle premesse, vistate  
dal sottoscritto in due planimetrie in iscala 1:1000;

Art. 2° - Sono approvate e rese esecutive, con le modifiche di cui  
alle premesse, le norme edilizie allegate al piano, pure esse vistate  
dal sottoscritto;

Art. 3° - Per l'attuazione delle opere di cui al suddetto piano, é  
previsto il termine di 5 anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

I L M I N I S T R O



Roma, li 28 GEN. 1955